



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 99 DEL 25-05-2020

OGGETTO:RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA IN VIGENZA DI MISURE TESE ALLA LIMITAZIONE DEL CONTAGIO DA COVID - 19. REVOCA DELL'ORDINANZA N. 87 DEL 07.07.2020.

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di maggio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATO il DPCM del 26 aprile 2020 ed in particolare l'art. 1 comma 1, lett. z) che stabilisce tra l'altro, che sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 152 del 15.05.2020 avente ad oggetto "Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio – Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con DGR 565/2020 e DGR 569/2020.

VISTA la Delibera di Giunta regionale Marche n. 565 del 11.05.2020, avente in oggetto "Protocolli per la prevenzione gestione, contrasto e controllo dell'emergenza Covid-19 nelle attività di commercio su

aree pubbliche commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetiste e centro benessere”.

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n.87 del 07.05.2020 avente ad oggetto “Riattivazione mercato settimanale – settore alimentare;

VALUTATA l’esigenza di riavviare completamente l’attività del mercato settimanale nel rispetto della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di affollamento;

VALUTATO che, al momento, adottando le opportune cautele, sussistano le condizioni per consentire la riapertura del mercato settimanale della domenica, mantenendo il posizionamento attuale degli spazi, nonché garantire misure organizzative tali da consentire l’attività di vendita al pubblico nel rispetto della linee guida per il commercio al dettaglio su aree pubbliche allegate al Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche 152 del 15 maggio 2020, avente ad oggetto “Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio – Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con DGR 565/2020 e DGR 569”.

RITENUTO, pertanto, di poter riaprire il mercato settimanale nel rispetto delle prescrizioni imposte dal presente Decreto;

VISTO l’articolo 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. e i.;

ORDINA

Di riattivare il mercato settimanale della domenica sito in Piazza A. Gentili e Largo Grasselli con orario al pubblico 8.00- 14.00, per le attività di commercio al dettaglio su area pubblica fino a cessata emergenza, con le seguenti prescrizioni:

- 1 Per le attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del banco, l’operatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti e comunque è tenuto sempre ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti);
- 2 Prevedere la presenza sui banchi di vendita di cartellonistica che indichi il comportamento da tenere all’ interno della suddetta area per garantire la distanza sociale e l’uso obbligatorio di dpi (mascherina);
- 3 Predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli ...) da porre sul banco di lavoro e in altre postazioni facilmente accessibili/visibili per informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio;
- 4 Isolare i banchi sul posto, trasformandoli in piccoli esercizi di vicinato all’aria aperta, attraverso l’apposizione di teli antipioggia laterali o in alternativa la riduzione del banco in modo tale che la distanza tra operatore e operatore non sia inferiore a mt. 2,40;
- 5 Il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anti contagio per i lavoratori dipendenti. Possono svolgere l’attività lavorativa presso ogni banco titolare, dipendente, familiare



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

coadiuvante nel rispetto delle regole fissate al DPCM del 26 aprile 2020 sul distanziamento sociale ovvero devono essere previste misure che permettano tale criterio;

- 6 Durante la fase di vendita va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. A tal proposito come sopra indicato, dovranno essere indicate entrata e uscita al banco di mercato e andranno effettuate la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza;
- 7 Fare uso della mascherina chirurgica e curare scrupolosamente l'igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, anche preparato secondo ricetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle mansioni richiedono il contatto diretto con la merce ed il cliente;
- 8 I clienti devono permanere nella zona mercatale il tempo minimo necessario per l'acquisto della merce e devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie e guanti ed evitare assembramenti;
- 9 L'operatore su aree pubbliche prima dell'accesso al luogo di lavoro si sottoporrà anche autonomamente al controllo della temperatura corporea e si auto munirà di autocertificazione che dovrà presentare tutte le volte che viene richiesto dagli organi di controllo. Ciò al fine di evitare preventivamente il diffondersi del virus e, nel caso in cui venga riscontrato un contagio, per riuscire a tracciare i contatti avuti dalla persona infetta e poter efficacemente predisporre le misure di prevenzione. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, ci si accerterà che indossino la mascherina protettiva e si seguirà la procedura prevista dalle disposizioni di legge;
- 10 Gli spostamenti dei commercianti all'interno dell'area mercatale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni previste dal presente protocollo;
- 11 Sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione. Inoltre, se il pagamento avviene tramite contanti, si utilizzeranno sistemi per evitare contatti diretti;
- 12 Trattandosi di un luogo a tutti gli effetti commerciale, anche se all'aria aperta, è fatto obbligo di utilizzare guanti e mascherine protettive o altre forme idonee di prevenzione.

Qualora si verificano situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede il presente protocollo l'amministrazione comunale competente per territorio può:

1-se è causata da uno o più operatori questi possono essere immediatamente allontanati dal mercato e l'autorizzazione sospesa;

2-nei casi di gravità e di coinvolgimento di molti operatori l'amministrazione comunale potrà sospendere il mercato per un periodo concordato con i competenti uffici sanitari.

L'amministrazione comunale ha la facoltà attraverso la Polizia Locale di controllare coloro che sono privi dei dispositivi di prevenzione, controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e, in caso d'emergenza, applicare le procedure di primo intervento.

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sito WEB del Comune e di trasmettere copia a:

- Prefetto di Macerata;
- Comando Stazione Carabinieri di San Ginesio;
- Polizia Locale di San Ginesio, per l'emanazione di atti conseguenti e susseguenti.
- Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di San Ginesio;
- Gruppo Protezione Civile di San Ginesio

AVVERTE CHE:

- Il presente provvedimento ha validità fino all'emanazione di diverse disposizioni normative regionali o nazionali;
- il mancato rispetto delle misure contenute nel presente atto saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25.00 a Euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;
- ai sensi dell'art.3, comma4, della L.241/90, contro la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al TAR Marche o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Sergio Marcelli

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
CIABOCCO GIULIANO

Del presente atto viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ZEGA GIUSEPPINA

Li 25-05-2020